

Titolo IX

TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

Art. 77

Titoli di solidarieta'

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarieta'», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonche' certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicit  almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicit  almeno annuale,

in misura almeno pari
al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente,
aventi analoghe caratteristiche e durata,
emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli
e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato
con vita residua simile a quella dei titoli.

Gli emittenti possono applicare
un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati,
a condizione che si riduca corrispondentemente
il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento
secondo le modalita' indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalita',
una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli,
ad uno o piu' enti del Terzo settore di cui al comma 1,
per il sostegno di attivita' di cui all'articolo 5,
ritenute meritevoli dagli emittenti
sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalita'.
Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare
agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

6. Gli emittenti,
tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore
e compatibilmente con le esigenze di rispetto
delle regole di sana e prudente gestione bancaria,
devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata
attraverso l'emissione dei titoli,
al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5,
ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

7. Salvo quanto previsto al comma 5,
il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6
e' condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

8. I titoli di solidarieta'
non rilevano
ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB
e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

9. Gli interessi,
i premi ed ogni altro provento
di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917
e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto,
relativi ai titoli,
sono soggetti al regime fiscale
previsto per i medesimi redditi

relativi a titoli ed altre obbligazioni

di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

10. Agli emittenti e' riconosciuto

un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore.

Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, e' utilizzabile tramite compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Al credito d'imposta di cui al presente articolo

non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(Nota art. 101 comma 10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli

77, comma 10, 80 e 86

e' subordinata,

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea,

richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione

di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario

di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

13. I titoli non rilevano

ai fini della determinazione dell'imposta di bollo

dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli,

di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I),

al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

entro il 31 marzo di ogni anno,

il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente,

le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1

e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo

specificando l'Ente beneficiario

e le iniziative sostenute e gli importi impiegati

di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

Note all'art. 77: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, S.O. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O. - Si riporta l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3. 2. 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. 3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente. 4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. 5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione. 6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 4.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, S.O. - Si riporta l'art. 67, comma 1 lettera c-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.». - Si riporta l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie): «Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito

pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli simili emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.». - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note all'art. 76. - Per il testo dell'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, si veda nelle note all'art. 62. - Per il testo dell'art. 34 della legge n. 388 del 2000, si veda nelle note all'art. 62. - Si riporta l'art. 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 1 (Aiuto alla crescita economica (Ace)). - 6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.». - Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni): «Art. 9 (Attivo ereditario (Art. 8 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 5 legge n. 880/1986)). - 1. L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13. 2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. 3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, S.O. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.